

**CORTE D'APPELLO DI BARI****Sezione Prima CIVILE**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:

Dott. Maria Mitola - Presidente  
Dott. Alessandra Piliago - Consigliere  
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 808/2021 promossa da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████ e ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;

- Appellante -

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

Appellata -

**Conclusioni delle parti:** come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 20.12.2022.

**Motivi della decisione.**

Con atto di appello ritualmente notificato, ██████████ ██████████ impugnava la sentenza del Tribunale di Bari n. 1360/2021, emessa l'8.4.21, notificata il 09.4.21, con cui era stata rigettata la domanda da esso spiegata ed accolta, invece, la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta ██████████ ██████████

All'uopo, premetteva l'appellante:

- che, con atto di citazione notificato a ██████████ ██████████ il ██████████ aveva chiesto accertarsi la sua qualità di erede testamentario del germano ██████████ ██████████ (n. a Mola di Bari ██████████ divorziato, deceduto in Bitonto il ██████████, in virtù di testamento olografo del 21.02.10, pubblicato il 17.06.10 con verbale redatto dal Notaio dr. ██████████ ██████████ rep. 5874, racc. n. 3384, reg.to a Bari il 23.06.10 al n. 15095/1T;



- che, con la suddetta scheda testamentaria, il *de cuius* aveva assegnato: alla figlia legittima [REDACTED] l'intera quota (pari ad una metà indivisa ad esso spettante sull'immobile sito in Mola di Bari, alla [REDACTED] piano secondo, con relative pertinenze) a soddisfacimento della legittima dovutale per legge; a favore di esso istante, la casa di sua esclusiva proprietà, sita in Mola di Bari, alla Via [REDACTED] primo piano, nonché la quota di sua proprietà (pari ad una metà indivisa) della casa in via [REDACTED] [REDACTED] cointestata alla ex moglie [REDACTED] [REDACTED] il tutto "*... per riconoscenza della assistenza e delle amorevoli cure, materiali e morali che mi ha reso e che tuttora mi rende per le necessità causate dalle gravi difficoltà conseguenti alla mia malattia*";
- che, con il testamento predetto, il fratello gli aveva assegnato anche ogni altro suo avere che sarebbe risultato esistente al suo decesso, precisando che: "*... ove dovesse accertarsi che la quota di mia proprietà dell'immobile in via [REDACTED] [REDACTED] non dovesse essere sufficiente a soddisfare integralmente la legittima spettante a mia figlia, la differenza sarà soddisfatta da mio fratello [REDACTED] con i mezzi che riterrà, e quindi anche in danaro*";
- che la figlia (unica) del *de cuius*, sin dall'epoca in cui la moglie [REDACTED] [REDACTED] aveva introdotto il giudizio per la separazione giudiziale (e cioè dal giugno 2002 sino al suo decesso), non aveva avuto più alcun contatto od incontro con il padre, né presso la sua abitazione né altrove, e neppure lo aveva mai visitato presso i vari istituti di cura ove spesso era stato ricoverato sino al decesso;
- che, per il comportamento della figlia, il [REDACTED] aveva sofferto notevolmente, né i suoi tentativi di riavvicinarsi a lei avevano mai sortito effetto;
- che, inoltre, esso istante fu costretto a rinunciare alla prosecuzione della sua attività lavorativa di marittimo al solo scopo di provvedere personalmente all'assistenza del fratello malato;
- che, per il totale ed assoluto rifiuto della figlia di incontrarlo, il *de cuius* aveva spesso manifestato, anche alla presenza di parenti e amici, la chiara





ed inequivoca volontà di punire la figlia, con l'alienazione a terzi di tutto quanto possedeva, allo scopo di privarla anche della quota di legittima dovutale;

- che la programmata alienazione totale dei suoi beni non poté aver luogo, a causa del male incurabile che lo affliggeva e che non gli consentiva di occuparsi d'altro, in quanto costretto a subire diversi interventi chirurgici particolarmente delicati, che lo costringevano a lunghe degenze ospedaliere anche per le successive cure;

- che, non avendo potuto privare la figlia di ogni avere con l'alienazione dei suoi beni, il *de cuius* ritenne di disporre con testamento olografo: prima del ricovero del 15 marzo 2010 presso il Policlinico di Bari, il *de cuius* gli consegnò le chiavi della sua abitazione in Via [REDACTED] - Mola di Bari, da lui detenute in via esclusiva; tuttavia, la figlia, dopo il decesso del genitore, il giorno 08.6.10 fece irruzione nella suddetta abitazione, manomettendo la serratura del portoncino di accesso e sostituendola;

- che l'irruzione avvenne alla presenza dei Carabinieri di Mola di Bari, intervenuti su richiesta della [REDACTED] senza che in precedenza si fosse verificato alcun contrasto con esso istante, unico detentore delle chiavi della abitazione;

- che, con nota del 01.07.10, pervenuta a destinazione il 05 luglio successivo, il suo Difensore formalmente trasmise alla [REDACTED] la copia integrale del verbale di pubblicazione del testamento, comprendente anche la fotocopia della scheda manoscritta, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile di via [REDACTED] con tutti i mobili di arredo, e nello stesso tempo, con la stessa missiva, fu invitata la sig.ra [REDACTED] a formulare proposte per lo scioglimento della comunione relative all'immobile di Via [REDACTED] oltre che a fornire la copia del contratto della locazione in corso;

- che, in tale occasione, il suo Difensore apprese che il giorno 05.08.10 la [REDACTED] aveva chiesto, allo stesso Notaio [REDACTED] la pubblicazione di un testamento olografo del *de cuius*, recante la data del 18.03.10, scritto su foglio bianco in sole sei righe, con il quale era stata



(asseritamente) istituita erede universale di tutti i beni del genitore e, pochi giorni dopo la pubblicazione del suddetto (apparente) testamento, [REDACTED] conferì mandato ad una agenzia immobiliare di vendere la casa di via [REDACTED], tant'è vero che sul balcone fu apposta la relativa scritta "vendesi";

- che la scheda testamentaria del 18.3.10 era palesemente falsa in tutte le sue parti, e quindi anche nella sottoscrizione, e pertanto rassegnava le seguenti conclusioni:

*a) sulla base del testamento olografo del 21.02.10, pubblicato il 17.6.10 con verbale redatto dal Notaio [REDACTED] rep.5874, racc.3384, reg.to a Bari il 23.6.10 al n. 15095/1T, dichiarare:*

- aperta la successione di [REDACTED] nato a Mola di Bari [REDACTED] e deceduto in Bitonto il 21.5.10, [REDACTED];

- il sig. [REDACTED] erede di questi in virtù del suddetto testamento;

- dare atto che il sig. [REDACTED] nato a Mola di Bari il [REDACTED] cf [REDACTED] accetta l'eredità così come allo stesso devoluta con il testamento suddetto e che pertanto è proprietario dei seguenti immobili:

1) appartamento sito in Mola di Bari alla [REDACTED] composto di due vani ed accessori al primo piano con sovrastante lastrico solare di pertinenza esclusiva, confinante con la detta via, proprietà [REDACTED] e proprietà Dellegrazie o loro aventi causa, in catasto del Comune di Mola di Bari al fol. [REDACTED] mappale [REDACTED] sub 12, via [REDACTED] p. 1, cat. A/4, cl. 4, v.4,5, R. euro 244,03, intestato [REDACTED]

2) metà indivisa dell'immobile in Mola di Bari alla via [REDACTED] in catasto di Mola di Bari, fol. [REDACTED] p.lle [REDACTED] e [REDACTED] sub 3, cat. A/6 cl. 2, vani 3 al pt, R.113,1, intestato [REDACTED] per ½ e [REDACTED] per l'altra metà, oltre ogni altro bene mobile, di arredo ed ogni altro diritto o credito di pertinenza del de cuius;

c) attribuire, quindi, allo stesso, la proprietà dei suddetti beni, ordinando al Conservatore dei RR.II. di Bari la trascrizione della emananda sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità;





d) condannare la convenuta alla restituzione, e quindi al rilascio immediato dei beni suddetti in favore dell'istante, oltre al risarcimento di ogni danno per l'illegittima detenzione, nella misura a quantificarsi in corso di causa od in separata sede;

e) condannare infine la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Nel giudizio di primo grado si costituiva tempestivamente [REDACTED] la quale disconosceva la scrittura e la sottoscrizione del testamento olografo in data 21 febbraio 2010 "... apparentemente proveniente dal de cuius [REDACTED] [REDACTED] posto a fondamento della domanda dell'attore e, in via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la sua qualità di erede, con ogni conseguenza di legge; allegava altresì la convenuta di aver accertato che, presso la filiale di Mola di Bari della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] risultava acceso un conto corrente intestato a [REDACTED] sul quale affluiva la sua pensione e che, in data 15.02.10, era stata prelevata la somma di €. 5.000,00, utilizzata immediatamente dopo per l'accensione, presso la stessa Banca, di un nuovo conto, cointestato al de cuius e a [REDACTED] chiedeva pertanto il rendiconto all'attore e la restituzione della giacenza attiva in quanto facente parte dell'eredità.

Concludeva pertanto nei seguenti termini:

"chiede che l'On.le Tribunale adito, reiectis adversiis, voglia così provvedere:

- dichiarare aperta la successione di [REDACTED] [REDACTED] .... e conseguentemente dichiarare unica erede del de cuius la concludente figlia unica [REDACTED] [REDACTED]
- condannare [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore della convenuta, nella qualità, del saldo ricostruito del cuius del conto corrente in premessa, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria;
- vittoria di spese e competenze del giudizio.

In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse dichiarato valido ed efficace il testamento in data 21 febbraio 2010 pubblicato il 17 giugno 2010 e la successione regolata esclusivamente da detta scheda, la concludente nel



*reclamare il proprio diritto alla legittima - chiede sin d'ora la riduzione delle disposizioni testamentarie in violazione della quota di riserva a lei spettante, ove occorra non accettando la disposizione a suo favore contenuta nel testamento stesso.*

*In tale ipotesi subordinata chiede:*

- *dichiarare aperta la successione di [REDACTED] [REDACTED] e procedere alla divisione del patrimonio relitto;*
- *formarsi la massa ereditaria ricomprendendo, oltre i beni immobili e mobili del de cuius, il saldo del conto corrente quale risulterà ricostruito alla data del decesso;*
- *formare le relative quote ereditarie in natura sia dei beni immobili sia delle somme di denaro e dei beni mobili;*
- *redigere il progetto di divisione disponendo per l'assegnazione delle quote.*
- *Spese come per legge."*

Il giudizio di primo grado veniva istruito con una CTU, che confermava l'autografia della firma del *de cuius* apposta sulla chiusura della busta che conteneva la scheda, mentre negava l'autografia dell'intera scheda testamentaria.

Rigettate, quindi, tutte le altre richieste di prova orale dell'attore, l'Istruttore dell'epoca disponeva CTU per l'accertamento del deposito bancario cointestato al *de cuius* e all'attore.

Conclusa la CTU contabile, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'esito, il Tribunale rigettava la domanda proposta dall'attore, dichiarava la [REDACTED] [REDACTED] erede legittima e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava l'appellante alla restituzione delle somme di denaro appartenenti all'asse ereditario, oltre alla condanna al pagamento delle spese del giudizio e al rimborso delle spese delle due consulenze tecniche.

Con il primo motivo di appello, [REDACTED] [REDACTED] esponeva che la sentenza era da considerarsi erronea, perché il Tribunale aveva ritenuto di poter superare la necessità della proposizione della domanda di accertamento





negativo del testamento olografo nonostante che l'attrice in riconvenzionale avesse soltanto dichiarato di disconoscere la scrittura e la sottoscrizione del testamento, ai sensi del co. 2 dell'art. 214 c.p.c. e 216 c.p.c., facendo oltretutto ricorso ad argomentazioni non solo irrilevanti ma, di fatto, addirittura inesistenti, ad esempio affermando erroneamente (e comunque inutilmente) che l'istruttoria della controversia sarebbe stata conclusa in epoca antecedente la pronuncia delle SS.UU. n. 12307/15, e quindi con disapplicazione del principio, nonostante la sentenza fosse stata emessa a distanza di sei anni.

Pertanto, il disconoscimento era stato ritenuto adeguato all'assolvimento del relativo onere in capo all'attore, benchè con efficacia limitata alle parti in contesa e non erga omnes.

Con il secondo motivo di appello, evidenziava che il primo giudice avrebbe ommesso di valutare fatti da ritenersi provati in virtù del principio di non contestazione, nonché la prova documentale prodotta da parte attrice: il Tribunale si era basato esclusivamente sui risultati della CTU grafologica, da ritenersi erronea per le ragioni illustrate nella CTP e negli scritti difensivi; aveva erroneamente rigettato le sue richieste di prova orale, più volte reiterate, miranti a dimostrare, tra l'altro, la conferma della ████████ di non disporre di alcun testamento.

Con il terzo motivo, esponeva che la sentenza era erronea perché il Tribunale ha tenuto conto delle erronee risultanze della CTU grafologica, senza tener invece in debito conto delle condizioni psico-fisiche del de cuius e la loro incidenza nel gesto grafico.

Con il quarto motivo, rimarcava che il tribunale aveva erroneamente rigettato la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica.

Con il quinto motivo, deduceva l'assoluta nullità della sentenza per difetto di motivazione, non avendo indicato quali fossero le specifiche produzioni documentali ritenute esaurienti, né da quale parte fossero state offerte ai fini della relativa identificazione e tanto renderebbe impossibile la ricostruzione dell'iter logico del ragionamento giuridico.



Infine, con il sesto motivo, deduceva la erroneità della sentenza per non aver dichiarato abbandonata o rinunciata la domanda di accertamento della qualità di erede testamentaria.

Si costituiva l'appellata, che resisteva al primo motivo di appello, evidenziando che la sentenza era conforme ai principi consolidati in giurisprudenza sulla acquisizione delle prove e sulla indisponibilità delle risultanze istruttorie acquisite, di talché doveva ritenersi che le prove acquisite (produzione documentale, CTU grafologica e altre risultanze) all'interno del processo di primo grado fossero del tutto idonee a soddisfare l'accertamento negativo della provenienza della scheda testamentaria invocata dall'attore (non olografa) secondo il *dictum* della Suprema Corte; come, del pari, era pacifico che il Collegio avesse deciso sulla base di tutti gli elementi acquisiti in atti e non solo della CTU grafologica, tenuto conto, cioè, anche dell'ampia produzione documentale e delle altre risultanze.

Evidenziava che il secondo motivo (in base al quale il primo giudice avrebbe ommesso di valutare fatti da ritenersi provati in virtù del principio di non contestazione nonché la prova documentale di parte attrice, da un lato, e rigettato i mezzi istruttori richiesti dall'attore - prova testimoniale e rinnovo CTU grafologica - dall'altro) era comunque infondato nel merito, stante il difetto di "olografia" del testamento prodotto dall'attore; implausibile era poi la richiesta di rinnovazione di CTU grafologica, stante la esauriente relazione peritale redatta dal Consulente di Ufficio.

Quanto al terzo motivo, ovvero la erroneità della sentenza quale conseguenza della erroneità della CTU grafologica, esso era infondato, avendo il Tribunale deciso sulla scorta di tutti gli elementi probatori, anche documentali e risultanze istruttorie, acquisiti in atti, come espressamente evidenziato nella motivazione; che anche i rilievi alla C.T.U. grafologica erano del tutto ingiustificati.

Il quarto motivo, relativo al fatto che il tribunale non aveva motivato le ragioni per le quali la relazione peritale era condivisibile, era del tutto inammissibile e infondato, avendo il Tribunale diffusamente motivato il motivo per cui non avesse ritenuto fondata la richiesta di rinnovazione delle





indagini peritali formulata all'udienza del 5.12.2016 da parte attrice; quanto al motivo (pagg. 46 - 47) con cui si eccepiva la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, esso era pretestuoso ed infondato, emergendo il contrario dalla semplice lettura delle argomentazioni fornite dal primo giudice, che trovavano riscontro anche nei documenti acquisiti (rapporti dei Carabinieri, scritture di comparazione, cartelle cliniche, verbale di pubblicazione testamento, relazioni CTU e CTP), a prescindere dalla parte che li avesse prodotti; anche il sesto motivo (pagg. 47-48), con cui si deduceva la erroneità della sentenza per non avere il Tribunale dichiarato mai proposta e comunque abbandonata la domanda di accertamento della qualità di erede testamentaria in capo a ██████████ ██████████ era del tutto infondato, posto che la sentenza era conforme al principio di economia processuale, risultando irrilevante e del tutto inutile disporre l'accertamento della olografia del testamento (successivo) del 18.3.2010, essendo essa appellata unica erede legittima del de cuius.

All'udienza cartolare del 20.12.2022, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione cartolare e il Collegio si è riservato per la decisione, previa concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

### **Diritto.**

1. - Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale di primo grado osservando che il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che la convenuta - attrice in riconvenzionale non aveva affatto proposto una domanda di accertamento negativo del testamento (ovvero altra domanda da cui desumere "*una quaestio nullitatis ovvero inesistentiae del testamento*"), bensì effettuato un mero disconoscimento della scheda testamentaria, avente - come noto - efficacia circoscritta al procedimento cui ineriva e non *erga omnes*, come invece per l'azione di accertamento negativo.

Tanto avrebbe determinato il vizio di ultrapetizione della decisione impugnata, posto che, per un verso, il Tribunale aveva dichiarato di



condividere l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2015 e, per altro verso, posto a fondamento della decisione l'esito del procedimento di verifica ex art. 214 - 216 c.p.c., palesemente disapplicando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite.

Il motivo, a giudizio della Corte, è infondato, anche se va corretta la motivazione del Tribunale.

Va premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 32827/2021) ha avuto modo di affrontare la questione dell'incidenza, sui giudizi pendenti, degli effetti delle conclusioni espresse dalle Sezioni Unite quanto all'individuazione del corretto regime di impugnativa del testamento olografo, ritenendo che *"l'affermazione circa la necessità di un'azione di accertamento negativo si imponga anche laddove le parti avessero nel merito dibattuto circa la necessità di dover ricorrere alla querela di falso o, in alternativa, alla verifica, previo disconoscimento dell'atto mortis causa"* (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 4847/2017; Cass. n. 24336/2017; Cass. n. 2127/2018; Cass. n. 18363/2018).

Com'è noto, la Cass. Sez. U, 15/06/2015, n. 12307 ha affermato che la parte che contesti l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.

In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto inadeguato, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento che la proposizione di querela di falso, prescegliendo, all'uopo, la terza via, predicativa della necessità di proporre un'azione di accertamento negativo della falsità della scheda testamentaria.

Secondo la citata sentenza della Cass. n. 32827/2021, *"nell'assetto derivante da Cass. Sez. U, 15/06/2015, n. 12307, la "questione" della non provenienza del testamento olografo dal de cuius rimane affidata all'onere probatorio dell'erede ab intestato, non spettando, viceversa, all'asserito erede testamentario di dar prova dell'esistenza di una valida vocazione testamentaria, e ciò analogamente - quanto meno sul piano del riparto*





*dell'onere probatorio - alla soluzione che sarebbe scaturita ove fosse stata reputata preferibile la tesi della necessità della querela di falso, che del pari faceva ricadere sull'erede legittimo l'onere di proporre detta querela, assoggettandosi al maggior rigore imposto da tale strumento processuale".*

La fattispecie all'esame della odierna Corte è, tuttavia, parzialmente diversa dal caso preso in considerazione dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata ed in quello esaminato con la precedente sentenza n. 19092 del 2019 (nei quali, a fronte del disconoscimento del testamento, la controparte non aveva formulato istanza di verifica, sicchè l'onere probatorio a carico dell'erede ab intestato non era stato adeguatamente assolto), posto che, nel caso concreto, a fronte del disconoscimento operato con la domanda riconvenzionale dalla ██████████ (che ha dedotto di essere la figlia ed unica erede del de cuius giusto testamento olografo del 18.3.2010, e chiesto di accertarsi la dedotta qualità di erede testamentaria), il convenuto ha formulato istanza di verifica di scrittura privata, richiedendo al Tribunale una consulenza tecnica, che è stata espletata ed ha valutato il testamento prodotto dall'attore come apocrifo.

Ora nel sistema processual civilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio (v. Cass. S.U. 23 dicembre 2005, n. 28498).

Ne consegue che i principi in materia di riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il suddetto principio di acquisizione (vedi, in tal senso: Cass. 26 maggio 2009, n. 12131; Cass. 9 giugno 2008, n. 15162), in base al quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa



condizionare tale formazione in un senso o nell'altro (cfr. Cass. 28316/05 in motivazione).

Ne deriva che, essendo entrato nel giudizio il materiale istruttorio ed, in particolare, la CTU grafologica, sia pur ad iniziativa del convenuto (che ha richiesto la verifica di scrittura privata pur non essendovi tenuto), essa è stata legittimamente esaminata ed utilizzata dal Tribunale di primo grado, che ha formato il proprio convincimento ritenendo che la soccombenza dell'attore fosse conseguita proprio per il fatto che non era rimasta sufficientemente provata la qualità di erede testamentario in capo all'attore [REDACTED] [REDACTED] (che aveva spiegato domanda di petizione dell'eredità), stante l'apocrifia del testamento.

Pertanto, nulla impediva al Tribunale di utilizzare la prova invocata da una parte (la asserita validità del proprio testamento) per trarne elementi in favore dell'altra (cfr. Cass. 19.4.2000, n. 5126; Cass. 25.9.1998, n. 9592).

In altri termini, il principio dell'onere della prova non comporta che la prova dei fatti costitutivi debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dall'attore, senza potere utilizzare altri elementi acquisiti al processo; tale principio ha la limitata funzione di individuare la parte che deve risentire le conseguenze del fallimento della prova.

In quest'ottica, perde rilievo la questione della distribuzione dell'onere della prova e viene in considerazione l'altra questione della efficacia probatoria delle risultanze utilizzate.

Ne deriva che il primo motivo, fondato sul vizio di ultrapetizione, è infondato.

**2.** - Ciò posto, va ora esaminato il secondo motivo di appello, in base al quale il Tribunale non avrebbe valutato i fatti (asseritamente già provati in base al principio di non contestazione) allegati e, comunque, avrebbe rigettato immotivatamente i mezzi istruttori proposti da parte attrice.

A giudizio della Corte, il motivo è infondato.

Ed invero, quanto alla violazione dell'obbligo di considerare il complesso delle risultanze istruttorie, va detto che se è vero che, nel procedimento di verifica della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia





disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento probatorio obiettivamente conferente, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità, non costituendo la consulenza grafica mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, è altresì vero che spetta al Giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o a all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).

In questo potere discrezionale, rientra la facoltà di considerare decisiva, ai fini del proprio convincimento, le risultanze della CTU grafologica disposta, ancorchè non costituisca mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, nonchè di escludere la rilevanza o decisività, ad esempio, di una prova testimoniale proposta, non essendo il giudice obbligato ad esplicitare per ogni mezzo istruttorio le ragioni per cui lo ritenga irrilevante; ovvero, più in generale, ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti oppure in base a quelli già assunti e senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. Cass. n. 2404 del 2000; n. 9942 del 1998).

Nè può sostenersi che questa regola subisca un'eccezione nel giudizio di verifica di scrittura privata.

Ora, l'allegazione che il *de cuius* non aveva più rapporti con la figlia e che tanto risulterebbe anche dai verbali della Commissione medica eseguita presso la Asl l'11.12.2009 (da cui emerge che il *de cuius* ebbe a dichiarare di vivere da solo, di essere divorziato e di avere una figlia che non vedeva "da tempo"), non comporta alcuna decisività circa l'autenticità o meno del testamento prodotto dall'attore, ben potendo, ad esempio, il *de cuius* non avere alcun rapporto con la figlia e al contempo non aver redatto alcun testamento olografo a favore del fratello; del pari, deve ritenersi irrilevante,



ai fini del decidere, la circostanza che i diari infermieristici della cartella clinica avessero riportato la presenza quotidiana del fratello del de cuius in ospedale e mai della ex moglie o della figlia.

Tali circostanze non si appalesano come decisive della istituzione di erede universale del fratello [REDACTED]

Peraltro, tali fatti, invocati quali pacifici e incontrovertiti, oltre ad essere stati genericamente contestati nella comparsa di risposta dalla [REDACTED] sono stati puntualmente contestati dalla convenuta – attrice in riconvenzionale nella memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 2), tramite la formulazione di prova contraria.

Ne deriva che non può condividersi quanto detto dall'appellante a proposito del principio di non contestazione.

Quanto all'erroneo rigetto dei mezzi istruttori proposti da parte attrice, tendenti a dimostrare, per un verso, il disinteresse della figlia verso il padre, anche in occasione della grave malattia che lo affliggeva (capitoli 1, 2, 3, 4, 10, 11) e, per altro verso:

- lo spoglio effettuato dalla [REDACTED] nei confronti dell'appellante, privandolo del possesso della abitazione del de cuius (di cui aveva le chiavi), alla presenza dei carabinieri (cap. 5, 6);
- il mancato riferimento a un testamento successivo durante la pubblicazione del primo testamento del 21.2.2010 (cap. 7, 8),
- la vendita dell'immobile (cap. 10),
- la volontà espressa del de cuius, alla presenza di testimoni, della volontà di diseredare la figlia (cap. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) e di istituire erede il fratello (cap. 20, 21, 22);
- la circostanza che, dal 15 marzo, il de cuius non fece più ritorno nella propria abitazione (cap. 23, 24, 25 e 26),

reputa la Corte che correttamente il Giudice istruttore prima ed il Collegio poi hanno rigettato le richieste istruttorie, alla stregua della irrilevanza (o non decisività) dei capitoli di prova concernenti il disinteresse della figlia verso il padre e la volontà di diseredarla rispetto al thema decidendum rappresentato dalla autografia del primo testamento.





Ed invero, l'indagine sui rapporti tra le parti non potrebbe in alcun modo surrogare il requisito della olografia, escluso, con conclusioni ritenute immuni da vizi logici e giuridici, dal CTU.

Quanto all'asserito spoglio avvenuto alla presenza dei Carabinieri, il giudice istruttore ha motivato il rigetto delle richieste istruttorie sussistendo prova documentale rappresentata dalla relazione di servizio redatta dai Pubblici Ufficiali ed alla stregua della "implausibilità delle circostanze indicate nel capitolo 22", perché "contrastate dal rapporto dei carabinieri".

Sul punto, deve concordarsi con la valutazione effettuata dal giudice di prime cure, posto che i carabinieri intervenuti avevano redatto rapporto in data 8.6.2010, rilevando testualmente: "sentendo le parti, si chiedeva agli stessi se il [REDACTED] [REDACTED] avesse fatto un testamento **ma gli stessi riferivano di non aver nulla tra le mani**; pertanto gli scriventi non avendo documenti per lumeggiare la situazione invitavano gli stessi alla calma e di rivolgersi presso i loro legali di fiducia per risolvere il tutto".

Appare pertanto evidente che, a fronte della affermazione dell'appellante - resa dinanzi ai carabinieri in data 8.6.2010 - di non essere in possesso di alcun testamento, l'articolazione di un capitolo di prova tendente a provare che diversi mesi prima (ovvero il 21.2.2010), alla presenza di testimoni, il de cuius fosse intento a scrivere un foglio, che consegnò al fratello [REDACTED] dicendogli che questo era il suo testamento, contrasta apertamente con quanto dichiarato dallo stesso [REDACTED] [REDACTED] ai Carabinieri intervenuti dopo il decesso del de cuius per dirimere il contrasto sul possesso dell'appartamento con l'appellata, facente piena prova di quanto dichiarato agli stessi Ufficiali di polizia giudiziaria.

Né può sostenersi - come allegato dall'appellante nella citazione in appello - che "i militi disattesero quanto loro riferito sulla sua qualità di erede in virtù di testamento **in corso di pubblicazione**", posto che il testamento fu consegnato dal [REDACTED] al notaio per la pubblicazione soltanto in data 17.6.2010, laddove l'intervento dei carabinieri è datato 8.6.2010 (ovvero, nove giorni dopo).



Ne deriva che, laddove fosse stato in possesso del testamento consegnatogli dal fratello in data 21.2.2010 in busta chiusa, l'appellante ne avrebbe fatto certamente menzione ai Carabinieri; né può affermarsi che l'annotazione di servizio dei carabinieri, sul punto, fosse del tutto "neutra e priva di alcuna rilevanza", come sostenuto nell'atto di appello.

Ne deriva che, del tutto correttamente, a parere della Corte, stanti le dichiarazioni aventi valore di fede privilegiata, l'Istruttore prima e il Collegio poi hanno rigettato l'ammissione del capitolo 22) in quanto contrastante – in ciò va corretta la motivazione afferente l'implausibilità – con un documento avente valore di fede privilegiata.

3.- Venendo adesso al terzo motivo, rappresentato dalle erronee risultanze della consulenza tecnica, il motivo si è appuntato:

a) sul fatto che nonostante il consulente avesse dichiarato l'importanza dell'anamnesi del paziente e delle sue condizioni psicofisiche per l'esame del gesto grafico, poi avesse immotivatamente negato che fosse stata acquisita la prova delle patologie mediche, mentre nel fascicolo di parte attrice risultavano allegate le cartelle cliniche e il verbale di visita della Commissione medica;

b) sulla circostanza che la consulente si era limitato al rapido esame visivo e al rilievo fotografico, senza alcuna strumentazione di supporto.

Ora, con riferimento alla omessa valutazione della copiosa documentazione medica depositata dall'attore in primo grado (che evidenziava "*scadenti condizioni generali di salute, tono dell'umore depresso, recidiva di neoplasia anale in sede inguino-crutale otturatoria dx e arto inferiore dx, in trattamento cht*"), va detto che il CTU ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni del CTP di parte, evidenziando, per un verso, che la gravissima patologia di cui era affetto il *de cuius* non gli aveva comunque impedito di redigere un lungo atto di ultima volontà; e per altro verso, che la grafomotricità "*conserva sempre la propria identità a prescindere dalle condizioni di salute*", rimanendo "*riconoscibile ed individuabile non solo quando la scrittura è vergata con naturalezza, ma anche nei casi di variazione grafica soggettiva in conseguenza all'età, alla malattia, e ad altre*





*cause e persino nelle situazioni estreme di dissimulazione volontaria o di imitazione della scrittura di un'altra persona".*

Osserva la Corte che peraltro, pur avendo il CTP dell'attore invitato il consulente a valutare le condizioni patologiche del de cuius, non vengono individuati (neppure nell'atto di appello) quali sarebbero gli errori tecnici compiuti dal CTU in seguito alla (asserita) omessa valutazione delle condizioni patologiche del de cuius; sul punto, è appena il caso di precisare che la parte che lamenta l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere in modo generico lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma ha l'onere in primo luogo di indicare in modo specifico e circostanziato gli elementi sui quali invoca il controllo da parte della Corte di Appello, riportando fedelmente i luoghi salienti e non condivisi della relazione peritale.

Ed invero, si ricade in una inammissibile contestazione generica di lacune di accertamento tecnico, laddove - come è avvenuto nel caso di specie - la segnalazione dei difetti della perizia non emerga da un'analisi puntuale e circostanziata, condotta secondo il canone di doppia specificità, ma discenda piuttosto da una generale e astratta giustapposizione di un asserito modello ideale di svolgimento di indagini peritali, con l'obiettivo (improprio) di imputare ex post a negligenza del consulente tecnico, e del giudice che ne ha condiviso in modo argomentato i risultati, la mancata dimostrazione che, nel caso concreto, era necessario operare secondo il modello ideale ricostruito dall'appellante.

Laddove, poi, il consulente tecnico avesse ritenuto che le patologie mediche avessero influenzato il gesto grafico (come detto ritenuto "individuabile e riconoscibile anche in caso di malattia" secondo il CTU), questi ne avrebbe fatto certamente menzione nella relazione (cfr. replica alle osservazioni del CTP: *"... ove la scrivente avesse individuato qualsiasi tipo di anomalia naturale che deponesse per una patologia o di correlazioni fra sintomatologia grafologica e clinica cioè i parametri grafologici significativi*



*dell'incapacità di intendere e volere, certamente ne avrebbe fatto menzione nella CTU").*

Viceversa, il consulente è stato netto nel ritenere che le condizioni psichiche in cui era stato redatto l'olografo non avevano certamente influenzato il relativo gesto grafico.

Con riguardo alla "grave superficialità nell'esame delle scritture per l'omessa acquisizione delle condizioni oggettive delle scritture di comparazione, e il conseguente difetto di approfondimento e motivazione", va detto che, anche in questo caso, le critiche alla relazione, rappresentata dalla estrema rapidità delle operazioni peritali (35 minuti per esaminare l'originale dell'olografo in verifica, 40 minuti per esaminare le comparative, 15 minuti per la visione e rilievo fotografico della sottoscrizione dell'atto di divisione ereditaria del 2007) non colgono affatto nel segno, risolvendosi ancora una volta in una inammissibile contestazione generica di lacune di metodo, senza che dalla segnalazione dei difetti di metodo della perizia emerga puntualmente (e in modo circostanziato) quale sia stato l'errore del CTU.

In ordine alla illogicità delle conclusioni raggiunte dal perito di ufficio, a proposito del fatto che erano state ritenute riferibili al *de cuius* le due firme apposte sui lembi che sigillavano la chiusura della busta (che conteneva l'olografo), trattasi di argomentazione che comunque non vale ad infirmare le conclusioni tecniche raggiunte dal consulente in ordine all'apocrifia del testamento contenuto all'interno della busta, correttamente motivate dal CTU; l'argomentazione che "i ripassi e le correzioni" sarebbero frutto del "*... proposito del de cuius di rendere il più possibile intellegibili le proprie ultime volontà andando a ritoccare alcune lettere e numeri e che la compostezza del testo si comprende nell'ottica del testatore di esprimere le sue ultime volontà disponendo del suo proprio patrimonio*" non appare affatto decisiva, non essendosi il consulente basato su tali ripassi o correzioni per ritenere apocrifo il testamento (pur avendo premesso che gli stessi rivestono valenza importante in grafologia); quel che ha evidenziato il CTU nel ritenere falso il testamento, è la considerazione della mancanza di un flusso naturale e





spontaneo delle prassie, a prescindere dalla struttura dei simboli alfabetici che nell'olografo imitano in modo grossolano quelli del de cuius.

Nelle comparative (anche recenti), l'esperto aveva inoltre evidenziato una differente pressione delle firme (media con lievi differenziazioni cromatiche), del tutto assenti nella sottoscrizione in verifica; inoltre, la dinamica formativa della lettera "f" nella firma in calce, non corrispondeva affatto alle sottoscrizioni autentiche del [REDACTED] (essendo posta alla fine di una linea spezzata non conforme a quella visibile al termine di una linea continua nelle sottoscrizioni autentiche).

In definitiva, la censura relativa al fatto che lo studio non sarebbe stato "obiettivo, approfondito e coerente" appare una critica del tutto destituita di fondamento.

4. - Il quarto motivo, relativo all'erroneo rigetto della richiesta di rinnovazione della consulenza, per il fatto che il tribunale non avrebbe motivato le ragioni per le quali la CTU era da ritenersi condivisibile perché ancorata a riscontri oggettivi, è certamente infondato.

Sul punto, il tribunale ha così motivato: *"la Consulente ha compiuto un accurato esame di confronto con le scritture ed autografie di comparazione fornite dalle parti, constatando il profondo divario strutturale oltre che dinamografico tra la manoscrittura del testamento, eccessivamente elementare, scolastica nelle forme, lenta nel ritmo, rigida nell'accesso e le firme autentiche. Le conclusioni del CTU sono pienamente condivise dal Collegio in quanto basate su un completo esame degli atti e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta quale manoscrittura di confronto (sono state esaminate ben 15 scritture comparative e relative ad un arco temporale che va dal 1999 al 2009), valutata con criteri tecnici immuni da errori e da vizi. Alla luce di tale documentazione non si ritengono accoglibili i pur autorevoli rilievi formulati dal CTP di parte attrice, dottor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in relazione all'applicazione non corretta della metodologia grafologica e alla carenza di motivazione, a cui peraltro la consulenza puntualmente ed esaurientemente replicato nei due elaborati in risposta".*



Ora, non pare esservi dubbio sul fatto che il Tribunale ha esaustivamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto non accoglibile la richiesta di rinnovazione della CTU, ritenendo condivisibile e completa la CTU; ed invero, si legge a proposito del rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU, all'udienza del 5 dicembre 2016, che la consulente aveva *"compiutamente motivato le conclusioni a cui è giunta e risposto in modo approfondito alle osservazioni del CTP di parte attrice (cfr. replica alle osservazioni del CTP in data 7 gennaio 2013, osservazioni e controdeduzioni della ctp in data 10 novembre 2015)"*.

E' appena il caso di precisare, in ordine alla richiesta di rinnovazione della CTU, che: *"in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito"* v. Cass. 24801/2002, Cass. Sez. L, Sent. n. 20227 del 2010; Sez. 3, Sent. n. 17693 del 2013; Sez. 3, Sent. n. 22799 del 2017).

Anche tale motivo è pertanto infondato.

5. - Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per difetto assoluto di motivazione, evidenziando che non ha indicato quali sarebbero *"le specifiche produzioni documentali ritenute esaurienti né da quale parte offerte ai fini della relativa identificazione"*, rendendo impossibile la ricostruzione dell'iter logico giuridico che aveva portato al suo convincimento.

Il motivo è chiaramente infondato.

Va premesso che il vizio di motivazione e il principio costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze





processuali (Cass., sez. un., n. 8053 del 7/04/2014; Cass., ord., n. 7090 del 3/03/2022).

Nella specie, non sussiste alcun vizio della motivazione, posto che il Tribunale ha esaurientemente esposto gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando che *"le esaurienti produzioni documentali offerte dalle parti e le ulteriori e univoche risultanze istruttorie emerse in corso di causa consentono di ritenere provata da parte della convenuta .... la non autenticità del testamento olografo datato 21.2.2010 in quanto non proveniente dalla mano del de cuius* [REDACTED]

A tal fine, il Tribunale ha motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le risultanze della CTU ed i motivi per i quali ha ritenuto di non disporre né la rinnovazione della perizia né la prova testimoniale più volte sollecitata dalla difesa di parte attrice.

A tal fine, non era affatto necessario specificare di quali documenti avesse tenuto conto e da quale parte provenissero per ricostruire l'iter logico della decisione, assunta in base a tutte le risultanze acquisite, né aveva l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento probatorio acquisito in atti, potendo limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultassero gli elementi essenziali ai fini del decidere, con valutazione logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura dell'appellante di non aver specificato quali fossero le "ulteriori ed univoche risultanze istruttorie emerse in corso di causa", rispetto alle prove documentali, appare priva di pregio se sol si consideri le risultanze derivanti dalla consulenza tecnica in atti.

**6.-** Con il sesto motivo, viene denunciata la erroneità della sentenza per non aver dichiarato mai proposta (e comunque abbandonata e rinunciata) la domanda di accertamento della qualità di erede testamentaria.

Anche tale censura appare infondata, posto che il Tribunale ha ritenuto: *"superfluo procedere ad istruire la domanda di accertamento negativo relativa alla scheda testamentaria datata 18.3.2010, con cui il de cuius ha istituito erede universale la odierna convenuta, sua unica figlia. Ed invero,*



*accertare la validità o meno del testamento prodotto dalla convenuta è irrilevante ai fini della decisione, ove si consideri che [REDACTED] [REDACTED] in quanto unica figlia del de cuius, è unica erede ex lege dello stesso”.*

Ed invero, venuta meno la qualità di erede testamentario dell'attore, in quanto il testamento è risultato apocrifo, diveniva superfluo esaminare la domanda formulata all'udienza di trattazione dal [REDACTED] quale "reconventio reconventionis" di accertamento negativo del testamento successivo prodotto dalla [REDACTED] [REDACTED] e datato 18.3.2010, per sopravvenuto difetto di interesse della parte.

Con la pronuncia di falsità del testamento prodotto dal [REDACTED] la convenuta- attrice in riconvenzionale aveva conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, per cui la decisione assorbente escludeva la necessità di provvedere sulle altre questioni, per il principio della ragione più liquida.

Ne consegue che l'assorbimento (in senso improprio) non ha comportato un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente sulla apocrifia del testamento del [REDACTED] permetteva di ravvisare la superfluità dell'esame della domanda da lui proposta per far dichiarare nullo il testamento prodotto dalla [REDACTED] la quale aveva conseguito la sua tutela più ampia in quanto unica erede legittima.

Né è stata fatta, in primo grado e in appello, questione sulla (eventuale) indegnità della [REDACTED] a succedere per aver falsificato il testamento.

In conclusione, non vi sono i presupposti per l'accoglimento dell'appello, che è infondato sotto tutti i profili.

Le spese, pertanto, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 aggiornato al D.M. 147/22 (IV scaglione, valori medi).

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.

**P.Q.M.**





La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 1360/2021 pubblicata il 8.4.2021 del Tribunale di Bari, così provvede:

- rigetta l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1360/2021;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione delle spese in favore dell'appellata [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi € 6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1-*quater* Tuscg, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-*bis* dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14.3.2023.

**Il Consigliere rel.**

**Dr. Gaetano Labianca**

**Il Presidente est.**

**Dr.ssa Maria Mitola**

